



NOVA ONLUS | CONSORZIO NAZIONALE PER L'INNOVAZIONE SOCIALE

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E
CONTROLLO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 8
GIUGNO 2001, N. 231**

PARTE SPECIALE

Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione
di NOVA Onlus Consorzio di cooperative sociali
in data 10 giugno 2024

INDICE

1. PREMESSA: LE FATTISPECIE DI REATO, POSSIBILI FONTI DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA	4
2. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	4
2.1. FATTISPECIE DI REATO	5
2.1.1. Frode Informatica ai danni dello Stato	5
2.1.2. Corruzione	5
2.1.3. Truffa in danno dello Stato	8
2.1.4. Malversazione a danno dello Stato.....	9
2.2. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	10
2.2.1. Disposizioni Generali.....	10
2.2.2. Trasparenza, completezza e tracciabilità informativa - archiviazione dei documenti.....	11
2.2.3. Professionisti e Consulenti	11
2.2.4. Gestione delle "Risorse Finanziarie".....	12
2.2.5. Gestione delle "Casse contanti"	12
2.2.6. Ricerca di personale	12
2.3. AREE SENSIBILI	12
2.4. PROTOCOLLI E PROCEDURE DI PREVENZIONE.....	13
3. REATI SOCIETARI E REATI TRIBUTARI.....	13
3.1. REATI SOCIETARI	13
3.2. REATI TRIBUTARI.....	13
3.3. FATTISPECIE DI REATO	14
3.3.1. False comunicazioni sociali	14
3.3.2. Impedito controllo.....	15
3.3.3. Reati sul Capitale	15
3.3.4. Illecita influenza sull'assemblea	16
3.3.5. Corruzione tra privati.....	16
3.3.6. Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000).....	17
3.3.7. Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000)	17
3.3.8. Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000).....	17
3.3.9. Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)	18
3.3.10. Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000)	18
3.4. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO.....	18
3.4.1. Tracciabilità e trasparenza contabile	18
3.4.2. Divieti	19
3.4.3. Conflitti di interesse e rapporti con i soci	19
3.4.4. Archiviazione documenti	20
3.4.5. Professionisti e Consulenti	20
3.5. AREE SENSIBILI	20
3.6. PROTOCOLLI SPECIFICI DI PREVENZIONE	21

4. REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE	21
4.1. FATTISPECIE DI REATO	21
4.2. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	22
4.3. AREE SENSIBILI	22
4.4. PROTOCOLLI SPECIFICI DI PREVENZIONE	22
5. RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA	22
5.1. FATTISPECIE DI REATO	23
5.2. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	25
5.3. AREE SENSIBILI	25
5.4. PROTOCOLLI SPECIFICI DI PREVENZIONE	26
6. DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI.....	26
6.1. PRINCIPI GENERALI	26
6.2. FATTISPECIE DI REATO	26
6.3. AREE SENSIBILI	29
6.4. PROTOCOLLI SPECIFICI DI PREVENZIONE	29
7. REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE.....	30
7.1. FATTISPECIE DI REATO	30
7.2. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	33
7.3. AREE SENSIBILI	34
7.4. PROTOCOLLI SPECIFICI DI PREVENZIONE	34
8. REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL’ AUTORITA’ GIUDIZIARIA	34
8.1. FATTISPECIE DI REATO	34
8.2. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	35
8.3. AREE SENSIBILI	35
8.4. PROTOCOLLI SPECIFICI DI PREVENZIONE	35
9. DELITTI CONTRO LA PERSONA COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL’IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO	35
9.1. PRINCIPI GENERALI	36
9.2. FATTISPECIE DI REATO	36
9.3. AREE SENSIBILI	38
9.4. PROTOCOLLI SPECIFICI DI PREVENZIONE	38
10. IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE	39
10.1. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	39
10.2. AREE SENSIBILI	39
10.3. PROTOCOLLI SPECIFICI DI PREVENZIONE	39

1. PREMESSA: LE FATTISPECIE DI REATO, POSSIBILI FONTI DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

Considerata la realtà aziendale di NOVA Onlus Consorzio di cooperative sociali (di seguito "NOVA") e la mappatura delle aree di rischio, alle quali si rimanda, le fattispecie di reato ipotizzabili possono essere principalmente ricondotte ai:

- i rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- la gestione delle visite ispettive da parte di taluni enti della PA;
- la gestione della tesoreria, degli anticipi e dei rimborsi spesa;
- la gestione e assunzione del personale;
- la gestione di consulenze e prestazioni professionali;
- i rapporti di sponsorizzazione e la gestione delle attività di fund raising;
- la gestione dei rapporti con i fornitori;
- le attività connesse agli adempimenti societari periodici;
- la gestione della progettazione, pianificazione ed erogazione dei servizi;
- la progettazione e la gestione del sistema informatico
- la gestione del sistema volto a garantire la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Come anticipato nella parte generale (cfr. par. 1.2), la normativa di riferimento disciplina anche altre fattispecie di reato (abuso di mercato, criminalità transnazionale, sfruttamento della prostituzione, tratta di persone, detenzione di materiale pornografico, delitti di criminalità organizzata, delitti contro l'industria e il commercio, delitti in materia di diritti d'autore, reati ambientali, ecc.).

Dall'analisi svolta ai fini dell'individuazione delle aree sensibili ai sensi del D. Lgs. 231/01 di NOVA non si è avuta evidenza circa la ragionevole possibilità di commissione dei suddetti reati nello svolgimento dell'attuale attività aziendale.

Nella stesura/integrazione del Modello, pertanto, non si è provveduto ad una specifica trattazione, considerando gli stessi atipici rispetto all'attività di NOVA.

Nel presente documento vengono illustrate per ciascuna "categoria" di reati **(i)** le fattispecie la cui commissione, nell'interesse o a vantaggio di "NOVA" può determinare, ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito, il "Decreto"), la responsabilità amministrativa della medesima, **(ii)** i principi di comportamento generale, nonché **(iii)** le aree di attività sensibili.

Nell'Allegato 3, invece, verranno specificamente elencati i protocolli aziendali e le procedure del sistema di gestione di cui NOVA si è dotata per ciascuna categoria di reato/area sensibile. Tali documenti sono poi integrati anche con le istruzioni del sistema di gestione.

2. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

In premessa si sottolinea che nell'ambito della Pubblica Amministrazione è ricompresa una vasta platea di soggetti, quali lo Stato, i Ministeri, gli enti pubblici in genere, i Comuni, le Regioni, le Province, gli organismi pubblici locali, l'Ufficio del Registro, l'Ufficio delle Imposte, la Banca d'Italia, la Consob, l'Ufficio Italiano dei Cambi, la SACE, l'Ufficio del Territorio, gli uffici del Catasto, le Camere di Commercio, Consorzi pubblici, etc. Inoltre, si ricorda che sono ricompresi anche gli organismi di livello internazionale quale, ad esempio, l'Unione Europea.

I risultati dell'attività di Mappatura evidenziano molte Strutture che hanno rapporti, più o meno frequenti, con la Pubblica Amministrazione, intesa in senso lato. Ciò porta all'ipotetica assunzione in svariate attività del rischio di corruzione, concussione e truffa in danno dello Stato, con contestuale vantaggio o interesse di NOVA. Si elencheranno e approfondiranno dapprima le varie tipologie di reato in cui potrebbero incorrere i soggetti che operano per NOVA e successivamente i principi di comportamento e le aree sensibili.

2.1. FATTISPECIE DI REATO

2.1.1. Frode Informatica ai danni dello Stato

Articolo 24 del Decreto - Frode Informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 640-ter cod. pen.)

A. Fattispecie

L'art. 640-ter cod. pen. punisce la condotta di chi, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

La fattispecie in esame è, pertanto, diretta a reprimere le ipotesi d'illecito arricchimento conseguito attraverso l'impiego fraudolento di un sistema informatico. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal Decreto, la fattispecie di frode informatica assume rilievo soltanto nel caso in cui l'alterazione del sistema informatico o telematico o dei dati in essi contenuti sia perpetrata ai danni dello Stato o di altro ente pubblico.

B. Momento consumativo

Il reato si consuma con la realizzazione dell'ingiusto profitto.

C. Considerazioni applicative

La frode informatica non è configurabile qualora, attraverso l'utilizzo di collegamenti telematici o supporti informatici, vengano trasmessi a Pubbliche Amministrazioni o ad enti pubblici o ad Autorità di Vigilanza informazioni non veritiere (ad esempio, nel caso di trasmissione via *mail* o tramite *supporti informatici* di *file* contenenti dati falsi). Possono, invece, sussistere gli estremi del reato in esame nelle ipotesi in cui i supporti informatici vengano in qualunque modo manipolati, ovvero, ad esempio, nel caso in cui, essendo ormai scaduto il termine per l'invio di determinati dati alle Autorità di Vigilanza, il sistema venga alterato in modo tale da far emergere che la trasmissione dei dati sia, invece, avvenuta nel termine prescritto.

2.1.2. Corruzione

Articolo 25 del Decreto - Corruzione

Nel reato di corruzione vi è un abuso di funzione e un illecito profitto e le parti coinvolte si trovano in condizione di parità:

- il privato dà o promette e, con il fatto di corruzione, tende a conseguire un vantaggio illecito a danno della Pubblica Amministrazione;

- l'incaricato di pubblico servizio si fa corrompere, accettando una retribuzione (denaro o altra utilità) ovvero la promessa della stessa.

L'oggetto della corruzione può essere costituito sia da un atto contrario ai doveri d'ufficio (c.d. corruzione **propria**), che da un atto d'ufficio (c.d. **impropria**). Si distingue, altresì, il caso in cui il fatto di corruzione si riferisca ad un atto che l'incaricato di un pubblico servizio deve ancora compiere (c.d. **antecedente**) dal caso in cui si riferisca ad un atto che il funzionario ha già compiuto (c.d. **sussequente**).

Gli articoli del codice penale richiamati dall'art. 25 del Decreto sono:

- **art. 318 cod. pen. - Corruzione per un atto d'ufficio**

A. Fattispecie

Il reato di corruzione di cui all'art. 318 cod. pen. punisce la condotta del pubblico ufficiale che, per compiere un atto del suo ufficio - ovvero per un atto d'ufficio da lui già compiuto - riceve, per sé o per un terzo una retribuzione, in denaro od altra utilità, che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa.

B. Momento consumativo

Il reato si consuma nel momento in cui il pubblico ufficiale accetta la promessa e riceve la retribuzione indebita, oppure semplicemente nel momento in cui il pubblico ufficiale accetta la promessa, se questa poi non viene mantenuta.

Ai fini della configurabilità del reato è sufficiente che vi sia stata ricezione dell'indebita retribuzione o accettazione della relativa promessa, mentre è irrilevante l'effettivo compimento dell'atto.

- **art. 319 cod. pen. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio**

A. Fattispecie

La norma punisce il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa.

B. Considerazioni applicative

Tanto il reato commentato, quanto quello di cui all'art. 318 del cod. pen., presentano una vasta applicabilità. Si pensi, ad esempio, all'ipotesi di ispezioni da parte di soggetti ed autorità pubbliche. Esponenti aziendali di NOVA potrebbero, infatti, (anche tramite consulenti/legali/fornitori esterni) dare o promettere denaro o altra utilità ai funzionari pubblici, al fine di indurre gli stessi al buon esito degli adempimenti, verifiche e controlli, ove ne manchino i presupposti (corruzione propria) o attraverso procedure più rapide e semplificate rispetto alla prassi o contrarie ai doveri d'ufficio (corruzione impropria).

- **art. 319-ter cod. pen. - Corruzione in atti giudiziari**

A. Fattispecie

La norma prevede l'aumento della pena nel caso di corruzione commessa per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, con le aggravanti nei casi in cui dal fatto derivi l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione o all'ergastolo.

B. Considerazioni applicative

L'occasione di reato potrebbe concretizzarsi in ogni ipotesi di contenzioso giudiziario riguardante o connesso con l'attività aziendale nel quale si inseriscano fattispecie di corruzione per atto d'ufficio o di corruzione per atto contrario a doveri d'ufficio. Costituisce, inoltre, reato di corruzione in atti giudiziari l'erogazione di corrispettivi, in tutto o in parte fittizi, a legali in contatto con Organi giudiziari.

Le possibili funzioni interessate sono quelle che possano decidere il ricorso alle vie giudiziarie e/o sostenere la gestione del contenzioso, con particolare riguardo a quelle aree o a quei soggetti che possano avere rapporti, diretti o indiretti, con gli Organi giudiziari.

NOVA risponde del reato in esame, congiuntamente alla persona fisica autrice materiale del fatto, qualora decida di corrompere il giudice incaricato del processo, al fine di conseguire un risultato favorevole o ridurre il danno patrimoniale. Analoga situazione può, altresì, verificarsi nel caso in cui la corruzione venga posta in essere per ottenere, al fine di preservare l'immagine di NOVA, il proscioglimento, nell'ambito di un processo penale, di propri amministratori imputati per ipotesi di *mala gestio*.

- **art. 320 cod. pen. - *Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio***

Tale norma - che secondo parte della dottrina descrive una figura di reato autonoma - estende l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 319 cod. pen. ad ogni incaricato di un pubblico servizio (anche se non riveste la qualità di pubblico impiegato), nonché delle disposizioni di cui all'art. 318 cod. pen. all'incaricato di un pubblico servizio che rivesta la qualità di pubblico impiegato. In tali casi è prevista la riduzione delle pene, in misura non superiore ad un terzo.

- **art. 322 cod. pen. - *Istigazione alla corruzione***

A. Fattispecie

La norma in esame punisce la condotta di chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio.

Il reato è proprio nei casi di cui al terzo e quarto comma dell'art. 322, nei quali può essere commesso solo da pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.

B. Momento consumativo

Il delitto di istigazione alla corruzione è reato di mera condotta per la cui consumazione è sufficiente l'offerta o promessa dell'utilità oppure con la sollecitazione della promessa o dazione, mentre è assolutamente irrilevante il verificarsi o meno del fine a cui è preordinata l'istigazione.

- **art. 322-bis cod. pen. - *Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri***

La norma, introdotta dall'art. 3, comma 1, della legge 29 settembre 2000, n. 300, estende taluni delitti contro la Pubblica Amministrazione anche a soggetti che, pur non rientrando nella sfera dell'Amministrazione italiana, sono ad essa collegati in virtù della loro posizione nell'ambito delle Comunità europee o in altri Stati membri dell'Unione europea o in virtù di collegamenti internazionali.

2.1.3. Truffa in danno dello Stato

Articolo 24 del Decreto - Truffa in danno dello Stato (art. 640, comma 2, n. 1, cod. pen.)

A. Fattispecie

Tale reato punisce la condotta di chi, attraverso artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé stesso oppure ad altri un ingiusto profitto con danno dello Stato o di altro ente pubblico. La fattispecie criminosa rilevante per le finalità di cui al Decreto è solamente la truffa aggravata, perpetrata a danno dello Stato o di altro ente pubblico da parte di NOVA che agisce in qualità di agente della truffa.

B. Momento consumativo

La truffa è reato istantaneo e di danno che si perfeziona nel momento in cui l'agente consegue l'ingiusto profitto con altrui danno, anche se tale profitto non corrisponde *in toto* alla previsione o alla finalità dell'agente.

Si realizza la figura della truffa tentata e non quella della truffa consumata, nell'ipotesi in cui all'assunzione da parte del soggetto passivo di una semplice obbligazione, non segue l'adempimento ed il relativo acquisto della disponibilità della cosa da parte dell'agente.

C. Considerazioni applicative

Tale reato è configurabile, ad esempio, nelle ipotesi in cui NOVA utilizzi artifici o raggiri nella contrattazione con la Pubblica Amministrazione e/o nell'ambito della partecipazione a gare d'appalto per l'aggiudicazione di servizi nei confronti della Pubblica Amministrazione (ad esempio alterando la documentazione da presentare ai fini della conclusione di contratti con gli enti pubblici o ai fini della partecipazione ad una procedura ad evidenza pubblica, ovvero omettendo di presentare parte della documentazione necessaria). Nell'ipotesi di truffa contrattuale, il reato è configurabile non solo nella fase di conclusione del contratto, ma anche in quella dell'esecuzione, allorché NOVA, nel contesto di un rapporto lecito, induca in errore la Pubblica Amministrazione con artifici e raggiri, conseguendo un ingiusto profitto con altrui danno (ad esempio nella fase di rendicontazione delle attività).

Art. 24 del Decreto - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 316-ter cod. pen. - art. 640-bis cod. pen.)

Le norme sono finalizzate alla repressione dei fenomeni di "frode nelle sovvenzioni", con riferimento sia alle ipotesi di indebita captazione che a quelle di illecita utilizzazione di risorse pubbliche. In particolare, si tutela la fase dell'istruttoria del finanziamento e della sua erogazione, attraverso la repressione delle condotte di indebita captazione di erogazioni pubbliche, realizzate

tramite l'esibizione di documentazione falsa o l'omissione di informazioni dovute (art. 316-ter cod. pen.), ovvero tramite la fraudolenta induzione in errore di terzi (art. 640-bis cod. pen.); nonché la fase successiva all'erogazione, punendo gli abusi consistenti nell'impiego di finanziamenti ottenuti dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee, per finalità diverse da quelle per la realizzazione delle quali erano stati concessi (art. 316-bis cod. pen.).

Gli articoli del codice penale richiamati nella presente sezione riguardano i finanziamenti pubblici aventi per oggetto somme di denaro di provenienza pubblica (Stato, enti pubblici, UE).

Per finanziamenti pubblici si intendono:

1. contributi, ossia concorsi in spese per attività e iniziative finalizzate al raggiungimento di obiettivi promozionali e produttivi. Possono essere in conto capitale e/o in conto interessi: i primi sono erogazioni a fondo perduto che vengono assegnati a chi si trova in determinate condizioni; i secondi consistono nell'accollo da parte dello Stato e degli enti pubblici di parte degli interessi dovuti per operazioni di credito, talvolta dell'intero ammontare;
2. sovvenzioni, ossia attribuzioni pecuniarie a fondo perduto (*i.e.* senza obbligo di restituzione) e possono avere carattere periodico oppure *una tantum*;
3. finanziamenti in senso stretto, ossia atti negoziali, operazioni di credito con cui lo Stato finanzia un soggetto il quale, a sua volta, si obbliga a restituire la somma erogata a medio o a lungo termine con pagamento in parte, o integralmente, degli interessi da parte dello Stato o di altro ente pubblico. I finanziamenti si caratterizzano per l'esistenza di un'obbligazione di destinazione delle somme ricevute al fine specifico preventivamente determinato, per l'esistenza di una obbligazione di restituzione, nonché per l'esistenza di ulteriori diversi altri oneri. Rientrano nel concetto di finanziamento anche tutti i crediti agevolati, restando invece esclusi i finanziamenti aventi rilievo squisitamente privatistico.

Tra gli articoli richiamati, in particolare si evidenziano i seguenti.

2.1.4. Malversazione a danno dello Stato

Articolo 24 del Decreto - Malversazione a danno dello Stato (Art. 316-bis cod. pen.)

A. Fattispecie

Il reato di malversazione consiste nell'impiego di finanziamenti erogati dallo Stato, da altro ente pubblico o dalle Comunità europee per la realizzazione di opere ed attività di pubblico interesse, per finalità diverse da quelle per le quali sono stati erogati. L'ipotesi criminosa si caratterizza per l'ottenimento di contributi, sovvenzioni o finanziamenti pubblici in modo lecito e per il successivo utilizzo degli stessi per finalità diverse da quelle sottese all'erogazione.

B. Momento consumativo

Il reato, in quanto a condotta omissiva, si consuma alla scadenza del termine entro il quale il finanziamento deve essere utilizzato.

C. Considerazioni applicative

Il reato è configurabile, ad esempio, qualora erogazioni pubbliche ricevute con un vincolo di destinazione (ad esempio, al fine di provvedere ad assunzioni agevolate di personale o ad attività di formazione del personale o di ausiliari), vengano indebitamente destinate ad altro fine (ad esempio, per ristrutturazioni di immobili o per l'adeguamento della sicurezza).

2.2. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

2.2.1. Disposizioni Generali

Gli Esponenti Aziendali, i Responsabili, i Collaboratori e i Dipendenti, nonché i professionisti esterni che operano in nome e/o per conto di NOVA sono tenuti ad un comportamento improntato alla massima correttezza, trasparenza ed integrità in tutti i rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Non sono ammesse forme di regalo finalizzate a far ottenere a NOVA, o ad ottenere dalla stessa, trattamenti di favore.

È fatto divieto agli Esponenti Aziendali, ai Responsabili, ai Collaboratori, ai Dipendenti e/o ai consulenti di NOVA di chiedere o di accettare, anche per il tramite di un terzo, denaro, doni e prestazioni di favore, quale corrispettivo per prestazioni svolte.

In particolare, non dovranno essere intraprese, direttamente o indirettamente, le seguenti azioni:

- esaminare o proporre opportunità d'impiego e/o commerciali che possano arrecare un vantaggio personale ai dipendenti della Pubblica Amministrazione, ai loro familiari e ai loro diretti superiori;
- offrire omaggi, in qualsiasi forma;
- ricevere denaro, doni o qualsiasi altra utilità da chi voglia ottenere un trattamento di favore da parte di NOVA.

Nel caso in cui NOVA sia sottoposta a accertamenti o indagini da parte della Guardia di Finanza, dall'Agenzia delle Entrate o da altri Enti verificatori, i rapporti con Rappresentanti della Pubblica Amministrazione preposti ai controlli dovranno essere tenuti esclusivamente dal Presidente, o da persona/e da essi formalmente delegata/e, che dovrà essere presente, quantomeno, all'inizio delle operazioni di verifica e, in ogni caso, alla chiusura delle stesse.

Per tutta la durata della verifica, il Presidente potrà delegare un dipendente di NOVA, affinché questo assista i Rappresentanti della P.A. in via continuativa e riferisca periodicamente al Direttore sullo svolgimento delle operazioni.

Nel caso in cui venga nominato dal C.d.A. o dal Presidente di NOVA un professionista esterno che assista NOVA nel corso della verifica, tale professionista potrà incontrare i Rappresentanti della P.A. solo ed esclusivamente alla presenza del Presidente o di un soggetto delegato da questi ultimi.

Il Presidente di NOVA avrà cura di pattuire con il professionista incaricato un compenso adeguato alla prestazione svolta, così come previsto dalle tariffe professionali o da adeguati *standard* di

mercato; il pagamento dell'onorario potrà avvenire, come previsto dalle specifiche procedure alle quali si rimanda, esclusivamente con bonifico bancario.

2.2.2. Trasparenza, completezza e tracciabilità informativa - archiviazione dei documenti

Ogni atto attinente alla gestione amministrativa deve essere redatto in modo accurato e secondo la normativa vigente.

Ogni documento, rappresentativo di un fatto accaduto o di un'autonoma valutazione effettuata, ovvero ogni parte di esso suscettibile di autonoma valutazione, dovrà essere sottoscritto da chi lo ha formato, che ne sarà pertanto responsabile.

NOVA assicura piena integrità, trasparenza e completezza informativa nella predisposizione di comunicazioni e prospetti diretti alla P.A.

Le operazioni poste in essere da NOVA che presuppongono rapporti con la P.A. devono essere documentate in modo organico; per esse, NOVA deve garantire la verifica, in ogni momento, del processo di decisione, di autorizzazione e di svolgimento.

Pertanto, tutti i documenti relativi ai rapporti con la P.A., compresi quelli di supporto ai processi di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività devono essere conservati in modo ordinato in archivi, anche elettronici, facilmente consultabili dalle persone autorizzate, in caso di controlli o di richiesta da parte dell'Autorità Giudiziaria. I suddetti archivi devono essere conservati per almeno dieci anni.

In caso di controlli e/o ispezioni, gli Esponenti Aziendali, i Responsabili, i Collaboratori, i Dipendenti, i fornitori e i consulenti di NOVA sono tenuti a dare informazioni complete, trasparenti, comprensibili ed accurate, in modo tale che gli Enti destinatari siano in grado di assumere decisioni autonome e consapevoli.

2.2.3. Professionisti e Consulenti

L'attribuzione di mandati a terzi professionisti da parte di NOVA nei rapporti con la P.A. deve avvenire in base ad accordi scritti, con espressa indicazione dell'oggetto dell'incarico assegnato e del relativo corrispettivo (o delle modalità di determinazione dello stesso), unitamente a formale atto di delega.

All'atto di conferimento dell'incarico, il professionista s'impegna, attraverso apposita clausola risolutiva contrattuale, a:

- uniformarsi a tutti i principi del Modello al fine di assicurare, a tutela della posizione e dell'immagine di NOVA, condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali;
- astenersi dal compiere attività che possano concretizzare le ipotesi di reato previste dal D. Lgs. 231/2001 o che comunque si pongano in contrasto con il suddetto Decreto.

2.2.4. Gestione delle “Risorse Finanziarie”

La Gestione delle Risorse Finanziarie, con particolare riferimento all’effettuazione dei pagamenti, deve essere completamente gestita dall’Unità Amministrativa con la supervisione del Presidente. Il Responsabile dell’Unità Amministrativa deve verificare la corrispondenza tra le coordinate bancarie indicate dal fornitore/consulente e quelle dei dipendenti o dei membri degli Organi Sociali e di Controllo di NOVA. Successivamente alla presentazione presso l’istituto bancario della disposizione di bonifico, il medesimo ufficio accerta, tramite procedura di “home banking”, la corrispondenza dei flussi riportati sugli estratti conto con quanto disposto.

In particolare, per gli eventuali bonifici esteri, oltre al controllo della corrispondenza tra le coordinate bancarie e il fornitore, l’Unità Amministrativa deve verificare la correlazione tra la sede del soggetto estero e la sede della banca d’appoggio.

NOVA non potrà mai effettuare pagamenti verso conti correnti aperti in paesi con fiscalità privilegiata salvo i casi in cui i fornitori siano effettivamente residenti in quei paesi e solamente nel pieno rispetto della normativa cosiddetta “black list”.

2.2.5. Gestione delle “Casse contanti”

L’utilizzo delle risorse finanziarie “per contanti” deve essere ridotto al minimo della fisiologicità operativa; non devono rimanere sospesi di cassa, e ogni giustificativo di spesa deve essere verificato, unitamente all’esistenza e alla correttezza delle “firme di autorizzazione”.

2.2.6. Ricerca di personale

La selezione di nuovi dipendenti deve avvenire esclusivamente sulla base delle competenze possedute, in relazione alle mansioni da ricoprire; essa non deve mai concretizzare uno “scambio di favore” con soggetti legati anche indirettamente alla P.A.

2.3. AREE SENSIBILI

Dalla mappatura effettuata è emerso che le attività di seguito indicate risultano le più sensibili rispetto ai rischi di reato verso la Pubblica Amministrazione previsti dal D. Lgs. 231/01:

1. Gestione dei rapporti con i funzionari della Pubblica Amministrazione (Guardia di Finanza, Agenzia Entrate, INPS, Ispettorato del Lavoro, ecc.) e delle verifiche ispettive effettuate da parte degli stessi.
2. Gestione delle relazioni istituzionali.
3. Ricorso a finanziamenti/contributi.
4. Gestione della fiscalità e dell’eventuale contenzioso con l’Amministrazione Finanziaria, anche mediante professionisti esterni.
5. Gestione delle sponsorizzazioni, degli omaggi e delle regalie.
6. Gestione delle risorse umane (selezione, assunzione, formazione).
7. Gestione delle risorse finanziarie (pagamenti e prelievi con riferimento alla gestione della cassa e dei conti correnti di NOVA).

8. Conferimento e gestione delle consulenze (es. amministrative, fiscali, legali, ecc.).
9. Gestione degli acquisti di beni e opere e selezione dei fornitori.

2.4. PROTOCOLLI E PROCEDURE DI PREVENZIONE

I protocolli e le procedure operative aziendali interne poste, ad oggi, a presidio del funzionamento aziendale e delle aree sensibili in relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione, come sopra indicate, sono descritte nell'allegato 3 del Modello e ne formano parte integrante. Tali protocolli/procedure sono consultabili sulla Rete *intranet* di NOVA nella cartella appositamente dedicata.

3. REATI SOCIETARI E REATI TRIBUTARI

NOVA può essere chiamata a rispondere, altresì, dei reati in materia societaria e tributaria previsti dal codice civile, se commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da Amministratori, direttori o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza.

3.1. REATI SOCIETARI

L'articolo **25-ter del Decreto** è stato introdotto dal Decreto Legislativo n. 61 dell'11 aprile 2002, che ha riformato la disciplina dei reati societari e contiene una lunga serie di reati societari che possono determinare la responsabilità di NOVA. Una delle condizioni indicate dall'art. 25-ter è costituita dal fatto che il soggetto attivo del reato deve aver agito nell'interesse di NOVA, vale a dire mirando ad ottenere un risultato apprezzabile per NOVA stessa. L'art. 25-ter è stato successivamente modificato e integrato dalla Legge 190/2012, dalla Legge 69/2015 e dal D.Lgs. 38/2017.

Per la commissione dei reati societari viene prevista solo la sanzione pecuniaria che, laddove l'Ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità, potrà essere aumentata di un terzo.

Per i reati indicati dall'articolo 25-ter, i possibili soggetti attivi delle condotte illecite sono:

- Amministratori;
- Direttore;
- Personale a supporto della direzione preposto alla redazione dei documenti contabili societari;
- Liquidatori;
- Persone sottoposte alla vigilanza di uno dei soggetti di cui ai punti precedenti (qualora il fatto non si sarebbe realizzato se i suddetti soggetti apicali avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica).

3.2. REATI TRIBUTARI

L'articolo 25-*quinqesdecies* del Decreto è stato introdotto dalla L. n. 157/2019. I reati tributari possono essere pervasivi nell'ambito dell'attività di NOVA abilitato ad acquistare beni e servizi

ed a vendere servizi. Nell'ambito di tali dinamiche, potrebbero originarsi fatture false passive o attive. Ciò è particolarmente insidioso quando entrano in gioco rapporti con soggetti esteri (evento per altro estremamente raro). Anche i processi di digitalizzazione, quando non sufficientemente adeguati hanno favorito il fenomeno. Le misure per prevenire questa tipologia di reati è l'adozione di un sistema amministrativo – contabile adeguato, che dovrebbe essere affiancato da un sistema gestionale per centri di costo.

Per la commissione dei reati tributari viene prevista solo la sanzione pecuniaria.

Per i reati indicati dall'articolo 25-*quinquiesdecies*, i possibili soggetti attivi delle condotte illecite sono:

- Amministratori;
- Direttore
- Personale a supporto della direzione preposto alla redazione dei documenti contabili societari;
- Liquidatori;
- Persone sottoposte alla vigilanza di uno dei soggetti di cui ai punti precedenti (qualora il fatto non si sarebbe realizzato se i suddetti soggetti apicali avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica).

3.3. FATTISPECIE DI REATO

REATI SOCIETARI

3.3.1. False comunicazioni sociali

Articolo 25-ter del Decreto - False comunicazioni sociali (art. 2621 cod. civ.)

A. Fattispecie

Il reato di false comunicazioni sociali consiste nella condotta posta in essere da amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, i quali espongono nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, **fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge** sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dell'ente, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

B. Momento consumativo

Il reato in esame rientra tra i cc.dd. reati di pericolo e, pertanto, si consuma con la sola esposizione di fatti non rispondenti al vero nei bilanci, nelle relazioni o in altre comunicazioni sociali ovvero con l'omissione di informazioni la cui comunicazione è obbligatoria per legge.

C. Considerazioni applicative

Il reato può verificarsi qualora vengano esposti in bilanci, relazioni o comunicazioni sociali fatti materiali non veritieri ovvero vengano omesse informazioni obbligatorie relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'ente per ingannare i soci o il pubblico.

3.3.2. Impedito controllo

Articolo 25-ter del Decreto - Impedito controllo (art. 2625 cod. civ.)

Ai fini della responsabilità della società, ai sensi dell'art. 25-ter del Decreto, rileva soltanto l'ipotesi prevista dal secondo comma dell'art. 2625 cod. civ., vale dire il caso in cui la condotta abbia causato un danno ai soci.

A. Fattispecie

Il reato di impedito controllo consiste nella condotta posta in essere dagli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali.

B. Momento consumativo

Il reato si consuma allorché i soci subiscono un danno dall'ostacolo frapposto dagli amministratori allo svolgimento da parte dei soci stessi di controlli all'interno di NOVA.

3.3.3. Reati sul Capitale

Articolo 25-ter del Decreto - Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 cod. civ.)

A. Fattispecie

Il reato di indebita restituzione dei conferimenti consiste nella condotta posta in essere dagli amministratori, che fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dell'obbligo di eseguirli.

B. Momento consumativo

Il reato in esame si realizza all'atto della restituzione, anche per via indiretta o simulata, di conferimenti ai soci ovvero della liberazione dei soci stessi dall'obbligo di eseguire i predetti conferimenti.

Articolo 25-ter del Decreto - Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 cod. civ.)

A. Fattispecie

Il reato di operazioni in pregiudizio dei creditori consiste nella condotta posta in essere dagli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altri enti o scissioni, cagionando danno ai creditori.

B. Momento consumativo

Il reato in esame si realizza allorché i creditori dell'ente subiscano un danno a causa ad esempio di riduzioni del capitale sociale o di operazioni di fusione con altri enti o di scissione in violazione delle disposizioni di legge che tutelano i creditori stessi.

Articolo 25-ter del Decreto - Indebita ripartizione dei beni sociali (art. 2633 cod. civ.)**A. Fattispecie**

Il reato di indebita ripartizione dei beni sociali consiste nella condotta posta in essere dai liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori.

B. Momento consumativo

Il reato in esame si configura come un reato di danno e si consuma, pertanto, al verificarsi di un danno patrimoniale dei creditori a seguito dell'indebita preventiva ripartizione dei beni sociali tra i soci.

3.3.4. Illecita influenza sull'assemblea**Articolo 25-ter del Decreto - Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 cod. civ.)****A. Fattispecie**

Il reato di illecita influenza sull'assemblea consiste nella condotta posta in essere da chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé od altri un ingiusto profitto.

B. Momento consumativo

Il reato si consuma con il determinarsi della maggioranza in assemblea a seguito di atti simulati o fraudolenti, ad esempio attraverso la presentazione di documenti o informazioni false, fuorvianti, o comunque decettive.

3.3.5. Corruzione tra privati**Articolo 25-ter del Decreto – Corruzione tra privati (art. 2635, terzo comma, cod. civ.)****A. Fattispecie**

Ai fini della responsabilità ex D.Lgs. 231/01, rileva il comportamento dei corruttori ossia di coloro i quali promettono denaro o utilità agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci, ai liquidatori e alle persone sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti appena indicati.

Il reato di corruzione tra privati consiste, quindi, nella condotta posta in essere da soggetti apicali o sottoposti per produrre un illecito profitto a favore dell'Ente.

Si evidenzia la circostanza per cui il reato è procedibile d'ufficio qualora dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nell'acquisizione di beni o servizi.

B. Momento consumativo

Il reato di corruzione tra privati si consuma, quindi, nel momento in cui:

- il soggetto dà o promette e, con il fatto di corruzione, tende a conseguire un vantaggio illecito a favore dell'Ente;

- l'incaricato di un altro Ente si fa corrompere, accettando una retribuzione (denaro o altra utilità) ovvero la promessa della stessa.

REATI TRIBUTARI

3.3.6. Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000)

Articolo 25- quinquiesdecies del Decreto

Fattispecie

L'art. 2 del D.Lgs. 74/2000 punisce chiunque al fine di evadere le imposte sul valore aggiunto o sui redditi, indica elementi passivi fittizi nelle dichiarazioni annuali, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Momento consumativo

Il reato si consuma nell'ambito della gestione dei documenti contabili (fatturazione attiva e passiva, bilancio, ecc.) e nel corso del ciclo degli acquisti.

3.3.7. Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000)

Articolo 25- quinquiesdecies del Decreto

Fattispecie

L'art. 3 del D.Lgs. 74/2000 punisce chiunque al fine di evadere le imposte sul valore aggiunto o sui redditi, indica elementi passivi fittizi o indica elementi attivi inferiori a quelli effettivi nelle dichiarazioni annuali, sulla base di una falsa rappresentazione nelle scritture contabili e avvalendosi di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento.

Momento consumativo

Il reato si consuma nell'ambito della gestione dei documenti contabili (fatturazione attiva e passiva, bilancio, ecc.) e nel corso del ciclo degli acquisti.

3.3.8. Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000)

Articolo 25- quinquiesdecies del Decreto

Fattispecie

Il reato di emissione di fatture o altri documento per operazioni inesistenti consiste nella condotta posta in essere da chiunque per favorire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Momento consumativo

Il reato si consuma nell'ambito della gestione dei documenti contabili (fatturazione attiva e passiva, bilancio, ecc.) e nel corso del ciclo degli acquisti.

3.3.9. Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)**Articolo 25- quinquiesdecies del Decreto**Fattispecie

Il reato di occultamento o distruzione di documenti consiste nella distruzione o occultamento in tutto o in parte, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Momento consumativo

Il reato si consuma nell'ambito della gestione dei documenti contabili (fatturazione attiva e passiva, bilancio, ecc.), nel corso del ciclo degli acquisti e della gestione dei rendiconti.

3.3.10. Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000)**Articolo 25- quinquiesdecies del Decreto**Fattispecie

Il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte consiste nell'alienamento o altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva, con il fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte.

Momento consumativo

Il reato si consuma nell'ambito della gestione dei documenti contabili (fatturazione attiva e passiva, bilancio, ecc.), nel corso del ciclo degli acquisti e della gestione dei rendiconti.

3.4. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO**3.4.1. Tracciabilità e trasparenza contabile**

La possibilità di individuare comportamenti sensibili ai sensi dell'art. 25 ter del D. Lgs. 231/2001 si fonda sulla trasparenza contabile. Per trasparenza contabile deve intendersi l'accuratezza e la completezza dell'informazione di base per le relative registrazioni contabili.

Ciascun Esponente Aziendale, Responsabile, Dipendente, Collaboratore, Consulente e Fornitore di servizi è tenuto ad operare affinché la gestione di NOVA sia rappresentata correttamente e tempestivamente nella contabilità.

L'organizzazione della funzione contabile deve, infatti, assumere come primario obiettivo la generazione di dati e informazioni idonei a rappresentare in maniera accurata gli accadimenti gestionali di NOVA e ad individuare tempestivamente possibili errori.

Per ogni operazione deve essere conservata agli atti un'adeguata documentazione di supporto, così da consentire:

- l'agevole registrazione contabile;
- la ricostruzione accurata dell'operazione, anche per ridurre la probabilità di errori interpretativi;
- l'eventuale individuazione dei diversi livelli di responsabilità.

3.4.2. Divieti

Gli Esponenti Aziendali, i Responsabili, i Dipendenti e i Collaboratori non devono rilasciare a qualsiasi titolo dichiarazioni formali o informali verso l'ambiente esterno senza preventiva autorizzazione del Presidente del C.d.A.

Le informazioni acquisite nello svolgimento delle attività assegnate debbono rimanere (i) strettamente riservate, (ii) opportunamente protette e (iii) non possono essere utilizzate, comunicate o divulgate, sia all'interno, che all'esterno di NOVA, se non nel rispetto della normativa vigente e delle procedure aziendali.

I dipendenti e/o consulenti di NOVA devono rispettare e salvaguardare i beni di proprietà di NOVA, nonché impedirne l'uso fraudolento o improprio. L'utilizzo degli strumenti aziendali da parte dei dipendenti e/o consulenti di NOVA (per questi ultimi nei limiti contrattualmente previsti) deve essere funzionale ed esclusivo allo svolgimento delle attività lavorative o agli scopi autorizzati.

È vietato sollecitare o accettare, per sé o per altri, raccomandazioni, trattamenti di favore, doni o altra utilità da parte dei soggetti con i quali si entra in relazione, evitando di ricevere benefici di ogni genere che possano essere o apparire tali da influenzare la propria indipendenza di giudizio o imparzialità. Ogni dipendente si deve impegnare a curare le proprie competenze e professionalità, arricchendole con l'esperienza e la collaborazione dei colleghi; assumendo un atteggiamento costruttivo e propositivo, stimolando la crescita professionale dei propri collaboratori.

Le decisioni assunte da ciascuno devono basarsi su principi di sana e prudente gestione, valutando in modo oculato i rischi potenziali, nella consapevolezza che le scelte personali contribuiscono alla formazione dei risultati aziendali.

Tutte le operazioni e transazioni devono essere ispirate alla massima correttezza dal punto di vista della gestione, alla completezza e trasparenza delle informazioni, alla legittimità sotto l'aspetto formale e sostanziale e alla chiarezza e verità nei riscontri contabili.

3.4.3. Conflitti di interesse e rapporti con i soci

Deve essere evitata ogni situazione o attività che possa condurre a conflitti di interesse con NOVA o che potrebbe interferire con la capacità di assumere decisioni imparziali, nel migliore interesse

della stessa. Tutte le eventuali situazioni di conflitto d'interesse devono essere chiaramente individuate e ove possibile prevenute.

Gli Esponenti Aziendali, i Responsabili, i Dipendenti e i Collaboratori devono dare notizia all'OdV dell'esistenza di interessi in conflitto, anche potenziale, per conto proprio o di terzi, in una determinata operazione di NOVA, precisandone la natura e la portata.

In caso di accertamento di tale situazione, gli stessi devono astenersi dall'assumere decisioni relative a tali situazioni.

3.4.4. Archiviazione documenti

I registri contabili obbligatori, i documenti contabili e quanto altro relativo all'Unità Amministrativa idoneo a dimostrare i processi di registrazione e contabilizzazione degli accadimenti aziendali, devono essere conservati (in proprio o presso terzi) in archivi, anche elettronici, accessibili facilmente, al solo personale incaricato, per almeno dieci anni.

3.4.5. Professionisti e Consulenti

L'attribuzione di mandati a terzi professionisti da parte di NOVA deve avvenire in base ad accordi scritti, con espressa indicazione dell'oggetto dell'incarico assegnato e del relativo corrispettivo e delle modalità di determinazione dello stesso.

All'atto di conferimento dell'incarico, il professionista s'impegna, attraverso apposita clausola risolutiva contrattuale, a:

- uniformarsi a tutti i principi del Modello al fine di assicurare, a tutela della posizione e dell'immagine di NOVA, condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali;
- astenersi dal compiere attività che possano concretizzare le ipotesi di reato previste dal D. Lgs. 231/2001 o che comunque si pongano in contrasto con il suddetto Decreto.

3.5. AREE SENSIBILI

Dalla mappatura effettuata è emerso che le attività di seguito indicate risultano le più sensibili rispetto ai rischi di reati societari previsti dal D. Lgs. 231/01:

1. Valutazioni di poste di bilancio (es. crediti, debiti, fondi rischi, ecc.).
2. Gestione del piano dei conti e attività di rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività di impresa nelle scritture contabili, nelle relazioni, nei bilanci e in altri documenti di impresa (redazione del bilancio d'esercizio, consolidato e del budget) e gestione dei libri contabili obbligatori e dell'informazione e della documentazione d'impresa.
3. Rapporti con gli Organi Sociali.
4. Gestione delle risorse finanziarie (pagamenti e prelievi con riferimento alla gestione della cassa e dei conti correnti di NOVA).
5. Conferimento e gestione delle consulenze (es., amministrative, fiscali, legali, etc.).
6. Gestione degli acquisti di beni e opere e selezione dei fornitori.

3.6. PROTOCOLLI SPECIFICI DI PREVENZIONE

I protocolli e le procedure operative aziendali interne poste, ad oggi, a presidio del funzionamento aziendale e delle aree sensibili in relazione ai reati societari, come sopra indicate, sono descritte nell'allegato 3 del Modello e ne formano parte integrante. Tali procedure protocolli/procedure sono consultabili sulla Rete *intranet* di NOVA nella cartella appositamente dedicata.

4. REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

4.1. FATTISPECIE DI REATO

Delitti contro la personalità individuale

Articolo 25 - *quinquies* del Decreto - Delitti contro la personalità individuale (artt. 600; 600-bis - *quinquies*; 601; 602 cod. pen.)

Si tratta delle seguenti figure illecite:

- riduzione in schiavitù (art. 600 cod. pen.);
- tratta e commercio di schiavi (art. 601 cod. pen.);
- alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 cod. pen.);
- prostituzione minorile (art. 600-bis commi 1 e 2 cod. pen.);
- pornografia minorile (art. 600-ter cod. pen.);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinquies* cod. pen.);
- detenzione di materiale pornografico (art. 600-*quater* cod. pen.).

A. Fattispecie

Tali norme puniscono chiunque riduca o mantenga persone in schiavitù e chi ne faccia oggetto di tratta, acquisto o alienazione; chiunque induca alla prostituzione una persona minorenni; chiunque sfrutti minori per realizzare esibizioni pornografiche o produrre materiale pornografico; chiunque organizzi o propagandi iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (c.d. turismo sessuale).

Le fattispecie in esame sono dirette a reprimere le ipotesi d'illecito arricchimento conseguito attraverso le attività connesse alla tratta di persone, al c.d. "turismo sessuale" ovvero a fatti di pedopornografia.

B. Elemento oggettivo

Le norme in esame mirano proteggere gli esseri umani da rapporti di sfruttamento o assoggettamento.

I reati in esame sono, generalmente, reati "permanenti", in quanto la condotta - che si realizza mediante violenza, minaccia o inganno, ovvero con abuso di autorità o approfittamento di una situazione di necessità - deve essere abituale e tale da determinare un assoggettamento continuativo.

4.2. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

Le relazioni con i ragazzi/allievi devono svolgersi in modo ineccepibile sotto il profilo della correttezza morale; non è tollerata alcuna forma di abuso sui ragazzi/allievi, sia essa fisica o psicologica. È richiesto il massimo impegno per preservare la salute psicologica e fisica dei giovani, anche al fine di prevenire le devianze, l'abuso e lo sfruttamento commerciale.

È fatto divieto assoluto di detenere, su supporti informatici o cartacei, presso i locali di NOVA, le pertinenze di essa o in qualsiasi altro luogo che sia a NOVA riconducibile, ovvero divulgare mediante il sito *web* di NOVA o le pubblicazioni curate o promosse da NOVA materiale pornografico.

NOVA organizza le attività verso minori in modo tale che:

- le strutture siano idonee alle esigenze specifiche dell'età;
- gli educatori, ed in generale tutti coloro che si interfacciano con i ragazzi, abbiano idonea professionalità, formandoli affinché tengano un comportamento che rappresenti un modello positivo;
- l'impegno richiesto, in relazione all'età, sia adeguato alle condizioni fisiche ed al livello di preparazione e qualificazione raggiunto;
- l'ambiente promuova la crescita individuale evitando che i ragazzi maturino aspettative sproporzionate alle proprie possibilità.

4.3. AREE SENSIBILI

Dalla mappatura effettuata è emerso che le seguenti attività risultano quelle più sensibili rispetto ai reati contro la personalità individuale, previsti dal D. Lgs. 231/01:

- Rapporti con i minori che frequentano NOVA.

4.4. PROTOCOLLI SPECIFICI DI PREVENZIONE

I protocolli e le procedure operative aziendali interne poste, ad oggi, a presidio del funzionamento aziendale e delle aree sensibili in relazione ai reati contro la personalità individuale, come sopra indicate, sono descritte nell'allegato 3 del Modello e ne formano parte integrante. Tali protocolli/procedure sono consultabili sulla Rete *intranet* di NOVA nella cartella appositamente dedicata.

5. RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA

L'art. 63 del Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007, recante "*Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione*" ha introdotto nel Decreto l'art. 25-octies intitolato "*Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita*". Con l'art. 3 della Legge 15/12/2014 n. 186 è stato introdotto nel Codice penale l'art. 648-ter-1 c.p.

relativo al cosiddetto "Autoriciclaggio" con conseguente modifica all'art. 25 *octies* del D.Lgs. 231/01.

Pertanto, l'art. 25 *octies* del D. Lgs. 231/01 estende la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (artt. 648, 648 *bis*, e 648 *ter* e 648 *ter*-1 Codice Penale), anche se compiuti in ambito prettamente "nazionale", sempre che ne derivi un interesse o un vantaggio per l'ente.

5.1. FATTISPECIE DI REATO

La norma estende all'Ente la responsabilità per i delitti di cui all'art 648 ("*Ricettazione*"), 648-*bis* ("*Riciclaggio*"), 648-*ter* ("*Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita*") e 648-*ter*.1 ("*Autoriciclaggio*") cod. pen.

Art. 648 cod.pen. - **Ricettazione**

Risponde di tale delitto chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, nel quale egli non sia concorso, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere ed occultare.

Art. 648-*bis* cod.pen. - **Riciclaggio**

La norma punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Art. 648-*ter* cod.pen. - **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita**

La fattispecie in questione punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 e 648-*bis* cod. pen., impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto. L'espressione "*attività economiche e finanziarie*" viene interpretata dalla giurisprudenza in senso ampio, tale da comprendere qualsiasi tipo di impiego, purché inquadrabile in attività volte alla produzione o allo scambio di beni o servizi.

Art. 648-*ter*.1 cod.pen. - **Autoriciclaggio**

La fattispecie punisce la condotta di riciclaggio posta in essere dallo stesso soggetto che ha commesso o concorso a commettere il reato presupposto dal quale derivano i proventi illeciti.

A. Momento consumativo

Art. 648 cod. pen. - **Ricettazione**

Il delitto è consumato quando l'agente ha compiuto uno dei fatti indicati sopra, ossia acquista, riceve o occulta danaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto.

Art. 648-*bis* cod. pen. - **Riciclaggio**

Il delitto di riciclaggio rientra nella c.d. categoria dei reati a consumazione anticipata: per la sua realizzazione non è necessario che si verifichi l'evento lesivo, ma è sufficiente il compimento di atti o fatti diretti a realizzare il risultato prefissato, ovvero consentire la riutilizzazione dei beni o dei valori di provenienza illecita.

Art. 648-ter cod. pen. - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Al fine della consumazione del delitto non è necessario l'attività economica o finanziaria dia un corrispettivo, cioè che risulti in attivo, essendo sufficiente il primo impiego del denaro, dei beni o delle altre utilità, indipendentemente dal risultato attivo o passivo di tale impiego. È ammissibile il tentativo.

Art. 648-ter.1 cod.pen. - Autoriciclaggio

L'art. 648-ter, comma 1, c.p., a differenza di quanto avviene, ad esempio, per il riciclaggio, elenca specificamente le condotte oggetto di incriminazione.

Quest'ultime sono riferibili a tre comportamenti: impiego, sostituzione o trasferimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative di denaro, beni o altre utilità provenienti dal delitto presupposto.

L'oggetto del reimpiego deve, infatti, riguardare proventi conseguenti alla commissione del delitto presupposto e deve essere tale da ostacolarne concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa.

B. Considerazioni applicative**Art. 648 cod. pen. - Ricettazione**

Ai fini della configurazione del delitto di ricettazione non rileva il mancato accertamento giudiziale dei reati presupposti; parimenti il delitto è configurabile anche quanto il reato presupposto è punibile a querela e questa non è stata presentata.

Art. 648-bis cod. pen. - Riciclaggio

La giurisprudenza ha affermato che in tema di riciclaggio di denaro, il termine "proveniente" non è da intendersi nel suo significato letterale più stretto, bensì, in un senso più lato, comprensivo di ogni ipotesi nella quale sia da riconoscersi la imminenza della provenienza del denaro da quei delitti per la inidoneità dei precedenti sistemi usati a fargli perdere siffatto carattere.

Il reato in esame si realizza qualora NOVA sostituisca o trasferisca denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compia in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Possibili occasioni:

- costituzione o partecipazione ad un'associazione finalizzata ad attività di riciclaggio;
- investimenti con il patrimonio libero;
- adempimenti antiriciclaggio;
- movimentazioni economiche relative ad ogni genere di rapporti societari.

Art. 648-ter cod. pen. - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

La sussidiarietà di tale norma rispetto ai reati di ricettazione e riciclaggio non lascia molto spazio alla fattispecie in esame: sembra, infatti, difficile immaginare un impiego in attività economiche o finanziarie che non sia, appunto, un modo con cui il denaro sporco viene riciclato.

Art. 648-ter.1 cod.pen. - Autoriciclaggio

È fondamentale sottolineare che il presupposto dell'autoriciclaggio risiede in una condotta che ostacola concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa, diversamente da quanto accade nel reato di riciclaggio dove l'avverbio "concretamente" non è presente. Ciò vuol dire che

per il reato di autoriciclaggio non ci si potrà rimettere a qualsiasi modalità idonea a determinare anche un semplice ritardo nell'identificazione della provenienza, con la conseguenza che non sarebbero rilevanti ai fini del reato di autoriciclaggio tutte quelle operazioni le cui modalità esecutive sono facilmente superabili con la normale diligenza degli organi accertatori.

5.2. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

Come visto il D. Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007, il legislatore ha dato attuazione alla direttiva 2005/60/CE, del 26 ottobre 2005, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo ed alla direttiva 2006/70/CEE che ne reca le misure di esecuzione.

Secondo quanto previsto dal suddetto decreto, gli aspetti fondamentali da considerare sono i seguenti:

- adeguata verifica della controparte;
- approccio basato sulla valutazione e gestione del rischio;
- presenza di norme e procedure per la valutazione e gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, tenuto conto delle caratteristiche della controparte dell'operazione e del rapporto.

L'art. 20 del D. Lgs. 231/2007, intitolato "approccio basato sul rischio" ha stabilito l'obbligo di graduare l'attività di verifica della controparte, in funzione del rischio associato alla tipologia della stessa, al contratto, alla prestazione professionale ed al prodotto.

In particolare, gli enti e le persone soggetti al decreto devono essere in grado di dimostrare alle autorità competenti che la portata delle misure adottate è adeguata all'entità del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

In linea con quanto previsto dalla III Direttiva, la normativa italiana prevede la necessità di *"adottare idonei e appropriati sistemi e procedure in materia di obblighi di adeguata verifica della clientela, di segnalazione delle operazioni sospette, di conservazione dei documenti, di controllo interno, di valutazione e di gestione del rischio, di garanzia dell'osservanza delle disposizioni pertinenti e di comunicazione per prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo"*.

A tal proposito, NOVA non consente l'effettuazione di pagamenti verso:

- conti correnti aperti in Paesi con fiscalità privilegiata salvo i casi in cui i fornitori di beni o servizi siano effettivamente residenti in tali Paesi ma solamente nel pieno rispetto della normativa cosiddetta "black list";
- soggetti differenti rispetto a coloro che hanno effettuato la prestazione in pagamento.

5.3. AREE SENSIBILI

Dalla mappatura effettuata è emerso che le seguenti attività risultano quelle più sensibili rispetto ai reati di Ricettazione, Riciclaggio, Autoriciclaggio e Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, previsti dal D. Lgs. 231/01:

1. Gestione delle risorse finanziarie (incassi, pagamenti e prelievi, anche con riferimento alla gestione della cassa e dei conti correnti di NOVA).
2. Gestione delle consulenze (amministrative, fiscali, legali etc.).

3. Gestione degli acquisti di beni e opere e selezione dei fornitori.

5.4. PROTOCOLLI SPECIFICI DI PREVENZIONE

I protocolli e le procedure operative aziendali interne poste, ad oggi, a presidio del funzionamento aziendale e delle aree sensibili in relazione ai reati di Ricettazione, Riciclaggio, Autoriciclaggio e Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, come sopra indicate sono descritte nell'allegato 3 del Modello e ne formano parte integrante. Tali procedure protocolli/procedure sono consultabili sulla Rete *intranet* di NOVA nella cartella appositamente dedicata.

6. DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI

6.1. PRINCIPI GENERALI

L'art. 24 *bis* del D. Lgs. 231/01 ha introdotto l'obbligo per gli Enti di definire precise norme comportamentali e direttive di controllo nei processi di gestione ed utilizzo dei sistemi informativi aziendali, al fine di prevenire la possibile commissione di delitti informatici, nonché il trattamento illecito dei dati.

In ottemperanza a tale disposizione, NOVA ha adottato specifiche procedure che regolano l'operatività e gli adempimenti da osservare in materia, giungendo alla definizione di un sistema aziendale di corretto utilizzo dei sistemi informativi.

6.2. FATTISPECIE DI REATO

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter cod. pen.) e Diffusione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater cod. pen.)

A. Fattispecie

Le disposizioni sopra menzionate puniscono la condotta di chi, accedendo abusivamente ad un sistema informatico o telematico ovvero diffondendo codici di accesso a sistemi informatici o telematici, violi la riservatezza delle comunicazioni o delle informazioni.

Ai fini del configurarsi del reato di cui all'articolo 615-quater è, invece, richiesta la sussistenza del dolo specifico, ossia della coscienza e volontà di "procurarsi, riprodurre o diffondere", al fine di procurare o sé o ad altri un ingiusto profitto o di arrecare ad altri un danno.

B. Momento consumativo

Entrambi i reati si caratterizzano quali reati a consumazione istantanea, perfezionandosi con l'introduzione nel sistema informatico.

C. Considerazioni applicative

Essendo richiesto per la configurazione delle fattispecie in esame il superamento di misure protettive effettive, qualora le misure di sicurezza presenti nel *computer* siano disattivate, si

ritiene che non si realizzi il reato. L'espressione adottata dal legislatore – “*protetto da misure di sicurezza*” – sembrerebbe, infatti, imporre l'attualità della protezione, che finisce per svolgere un'importante funzione di responsabilizzazione della vittima, che potrà fare affidamento sulla repressione penale solo se avrà in precedenza protetto il suo sistema in uno dei modi che la tecnologia rende disponibili.

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-*quinquies* cod. pen.);

A. Fattispecie

La norma intende preservare il corretto funzionamento delle tecnologie informatiche, punendo la condotta di chi si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o comunque mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento.

B. Momento consumativo

La consumazione si ha nel tempo e nel luogo in cui si realizza il fatto descritto nella norma incriminatrice. In particolare, nel momento in cui il soggetto agente “*si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici*”.

C. Considerazioni applicative

L'accertamento della condotta illecita, più che sul fatto oggettivo della potenzialità dannosa del programma o del dispositivo, dovrebbe fondarsi sul profilo soggettivo, vale a dire sullo scopo per cui il soggetto agente acquisisca, produca, si procuri o diffonda il programma stesso, con il rischio, non meramente ipotetico, di criminalizzare la detenzione di programmi che, pur pienamente leciti, abbiano comunque l'effetto di danneggiare un sistema informatico o i dati in esso contenuti.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* cod. pen.) e Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* cod. pen.)

A. Fattispecie

Le disposizioni sopra menzionate tutelano la riservatezza delle comunicazioni informatiche, ovvero il diritto all'esclusività della conoscenza del contenuto delle stesse, sia nei confronti di condotte di indebita captazione sia di rilevazione dei contenuti illecitamente appresi.

B. Momento consumativo

Il reato si consuma nel momento in cui vengono messi in opera gli strumenti destinati ad influire sullo scambio di comunicazioni tra sistemi informatici.

C. Considerazioni applicative

L'introduzione di fattispecie speculari alle incriminazioni già presenti nel codice penale in materia di comunicazioni telegrafiche o telefoniche ha comportato un consistente assottigliamento della linea di confine tra questo gruppo di reati ed i nuovi delitti contro le comunicazioni informatiche e telematiche, finendo così per complicare i rapporti intercorrenti tra questo eterogeneo gruppo di fattispecie e lasciando all'interprete il non facile compito di individuare la norma applicabile.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* cod. pen.);
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*ter* cod. pen.);
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* cod. pen.);
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinqües* cod. pen.).

A. Fattispecie

Le disposizioni sopra menzionate disciplinano specifiche ipotesi di danneggiamento aventi come oggetto materiale un sistema informatico o telematico. In particolare, tali disposizioni puniscono la condotta di chi distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime dati o programmi informatici altrui ovvero dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti o di pubblica utilità ovvero la condotta di chi, attraverso le azioni da ultimo menzionate o mediante l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi distrugge, danneggia o rende in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici altrui ovvero sistemi telematici di pubblica utilità o ne ostacola gravemente il funzionamento.

B. Momento consumativo

La consumazione si ha nel tempo e nel luogo in cui si realizza il fatto descritto nella norma incriminatrice.

C. Considerazioni applicative

La distruzione di dati e programmi statisticamente più ricorrente è quella rappresentata dalla loro cancellazione che può avvenire con la smagnetizzazione del supporto, con la sostituzione dei dati originari con altri contenutisticamente diversi, impartendo all'elaboratore comandi in grado di determinare la scomparsa o immettendo nel medesimo un c.d. programma virus. Il deterioramento può essere attuato con l'introduzione e la registrazione nel sistema operativo dell'elaboratore di messaggi altrui destinati a comparire sullo schermo ogniqualvolta si richiamino taluni dati o si utilizzino determinati programmi secondo la prassi c.d. degli *hacker* o in conseguenza dell'inserimento di istruzioni nocive destinate a produrre effetti deleteri al verificarsi di una predeterminata condizione in essi contenuta.

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-*quinqües* cod. pen.);

La condotta rientrerebbe nella fattispecie di cui all'articolo 640 cod. pen. con cui si porrebbe in rapporto di specialità. In particolare, l'art. 640-*quinqües* cod. pen. punisce la condotta del "certificatore qualificato", ossia il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica qualificata, che al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi su di esso incombenti.

Documenti informatici (art. 491-bis cod. pen.)

A. Fattispecie

Lo scopo della norma è quello di tutelare la fede pubblica attraverso la salvaguardia del documento informatico nella sua valenza probatoria. Il legislatore ha ritenuto inopportuna la previsione di una serie di norme relative alla falsità su documento informativo ed ha optato per far riferimento alle disposizioni sulla falsità in atti, disponendo l'applicazione anche alle ipotesi di falso su documento informatico.

B. Considerazioni applicative

Si è sostenuto che l'art. 491-bis sia una norma penale in bianco: con tale norma il legislatore non avrebbe voluto attribuire a qualsiasi scrittura informatica la stessa efficacia probatoria propria dei documenti tradizionali bensì tutelare penalmente solo quelli ai quali, in base ad altre leggi, debba essere riconosciuta tale efficacia.

Vengono infatti tutelati solo i dati, le informazioni o i correlativi programmi che assumono una autonoma valenza probatoria. Sono ritenuti documento informatici con efficacia probatoria: (i) gli atti amministrativi formati a mezzo di *computer* e disciplinati da leggi particolari, che attribuiscono efficacia probatoria a registrazioni informatiche; (ii) gli atti della Pubblica Amministrazione predisposti tramite i sistemi informativi automatizzati ex art. 3, Decreto Legge n. 39 del 12 febbraio 1993; (iii) gli atti registrati su supporto ottico come previsto dall'art. 2, Legge n. 537 del 24 dicembre 1993; (iv) gli atti apparentemente sottoscritti dall'autore, anche mediante riproduzione informativa, per identità di immagine ai sensi dell'articolo 2712 cod. civ.; (v) le registrazioni informatiche dirette a provare le somministrazioni al minuto con estensione analogica dell'art. 2713 cod. civ. in tema di taglie o tacche di contrassegno, corrispondenti al contrassegno di riscontro.

6.3. AREE SENSIBILI

Dalla mappatura effettuata è emerso che le seguenti attività risultano quelle più sensibili rispetto ai reati di Delitti informatici e trattamento illecito dei dati, previsti dal D. Lgs. 231/01:

1. Trattamento dei dati e gestione delle informazioni.
2. Gestione degli accessi informatici, delle connessioni, dei sistemi e degli applicativi.
3. Gestione delle credenziali d'accesso.

6.4. PROTOCOLLI SPECIFICI DI PREVENZIONE

I protocolli e le procedure operative aziendali interne poste, ad oggi, a presidio del funzionamento aziendale e delle aree sensibili in relazione ai reati di Delitti informatici e trattamento illecito dei dati, come sopra indicate, sono descritte nell'allegato 3 del Modello e ne formano parte integrante. Tali procedure protocolli/procedure sono consultabili sulla Rete *intranet* di NOVA nella cartella appositamente dedicata.

7. REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

7.1. FATTISPECIE DI REATO

7.1.1. Art. 171, comma 1, lettera a-bis L. 633 del 22 aprile 1941 (di seguito: l.a.)

A. Fattispecie

Salvo quanto previsto dall'art. 171 *bis* (in materia di *software* e banche dati) e 171 *ter* l.a. (in particolare in materia di abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione, diffusione e distribuzione di fonogrammi, di videogrammi e di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali, drammatico-musicali, multimediali; di circolazione di supporti privi di contrassegno SAIE, di trasmissioni ad accesso condizionato; di importazione, detenzione per la vendita, vendita, noleggio, fabbricazione e cessione di dispositivi di decodificazione speciale) la norma in esame punisce chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo ed in qualsiasi forma metta a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.

B. Momento consumativo

Il reato si consuma nel luogo e nel momento in cui la condotta tipica è compiuta.

7.1.2. Art. 171, comma 3 L. 633 del 22 aprile 1941

A. Fattispecie

Se i reati previsti dall'art. 171 l.a. sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione. La norma in questione si riferisce ai reati, oltre a quello previsto dall'art. 171 lett. a bis l.a., di:

- riproduzione, trascrizione, recitazione in pubblico, diffusione, vendita o messa in vendita o messa altrimenti in commercio di un'opera altrui o rivelazione del suo contenuto prima che sia reso pubblico o introduzione e messa in circolazione nello Stato di esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;
- rappresentazione, esecuzione o recitazione in pubblico o diffusione, con o senza variazioni od aggiunte, di un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo o di una composizione musicale. La rappresentazione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;
- compimento dei fatti ora detti mediante una delle forme di elaborazione previste dalla legge;

- riproduzione di un numero di esemplari o esecuzione o rappresentazione di un numero di esecuzioni o rappresentazioni maggiore di quello di cui si aveva il diritto rispettivamente di produrre o rappresentare;
- ritrasmissione su filo o per radio in violazione dell'art. 79 l.a. o registrazione in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi di trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche, o commercializzazione di dischi fonografici o di altri apparecchi indebitamente registrati.

B. Momento consumativo

Il reato si consuma nel luogo e nel momento in cui le condotte di cui sopra sono compiute.

7.1.3. Art. 171-bis L. 633 del 22 aprile 1941

A. Fattispecie

Questa norma punisce chiunque, abusivamente ed al fine di trarne profitto, duplichi software o, sempre allo scopo di trarre profitto, importi, distribuisca, venda, detenga a scopo commerciale o imprenditoriale o conceda in locazione programmi contenuti in supporti non recanti il contrassegno SIAE.

Viene punito anche chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduca, trasferisca su altro supporto, distribuisca, comunichi, presenti o dimostri in pubblico il contenuto di una banca dati violando gli artt. 64-*quinquies* e 64-*sexies* l.a.; ovvero estragga o reimpieghi la banca dati violando gli artt. 102-*bis* e 102-*ter*l.a.; ovvero distribuisca, venda o conceda in locazione una banca dati.

B. Momento consumativo

I reati previsti si consumano nel luogo e nel momento in cui le azioni descritte vengono compiute.

7.1.4. Art. 171-ter L. 633 del 22 aprile 1941

A. Fattispecie

Questa norma punisce chiunque a fini di lucro, se il fatto è commesso per uso non personale:

- a) abusivamente duplichi, riproduca, trasmetta o diffonda in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- b) abusivamente riproduca, trasmetta o diffonda in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

- c) introduca in Italia, detenga per la vendita o la distribuzione, o distribuisca, ponga in commercio, conceda in noleggio o comunque ceda a qualsiasi titolo, proietti in pubblico, trasmetta a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmetta via radio, faccia ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui sopra, pur non avendo concorso alla loro duplicazione o riproduzione;
- d) detenga per la vendita o la distribuzione, ponga in commercio, venda, noleggi, ceda a qualsiasi titolo, proietti in pubblico, trasmetta via radio o televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, dalla legge sul diritto di autore, l'apposizione di contrassegno SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
- e) ritrasmetta o diffonda con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato, e ciò in assenza di accordo con il legittimo distributore;
- f) introduca in Italia, detenga per la vendita o la distribuzione, distribuisca, venda, conceda in noleggio, ceda a qualsiasi titolo, promuova commercialmente, installi dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;
- f-bis) fabbrichi, importi, distribuisca, venda, noleggi, ceda a qualsiasi titolo, pubblicizzi per la vendita o il noleggio, o detenga per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero prestino servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Tra esse sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente all'iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;
- h) abusivamente rimuova o alteri le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisca, importi a fini di distribuzione, diffonda via radio o televisione, comunichi o metta a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse (art. 171 ter comma 1).

B. Momento consumativo

Il reato si consuma nel luogo e nel momento di compimento delle azioni sopra indicate.

7.1.5. Art. 171-septies L. 633 del 22 aprile 1941

A. Fattispecie

Questa norma applica la pena prevista dall'art. 171 ter comma 1 l.a. ai seguenti soggetti:

- a) produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'art. 181-*bis* l.a. che non comunichino alla SIAE entro 30 giorni dalla data di immissione in commercio in Italia o di importazione i dati necessari all'identificazione univoca degli stessi supporti;
- b) chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 181-*bis* l.a., salvo il fatto non costituisca più grave reato.

B. Momento consumativo

I reati si consumano nel momento e nel luogo in cui le azioni descritte sono compiute.

7.1.6. Art. 171-octies L. 633 del 22 aprile 1941

A. Fattispecie

La norma punisce chiunque a fini fraudolenti produca, ponga in vendita, importi, promuova, installi, modifichi, utilizzi per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, satellite, cavo, in forma sia analogica sia digitale. La norma considera ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

B. Momento consumativo

Il reato si consuma nel momento in cui le azioni descritte vengono ad essere compiute.

7.2. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

Tutti i Destinatari del Modello adottano regole di comportamento conformi ai principi di seguito elencati, nello svolgimento o nell'esecuzione delle attività/operazioni sensibili, al fine di prevenire il verificarsi dei reati di violazione del diritto d'autore.

In particolare, è fatto divieto, a carico di tutti i Destinatari del Modello di:

- pubblicare documenti aziendali che riportino brani, immagini o altri elementi protetti dal diritto d'autore, se non previa acquisizione dei diritti d'uso o relativa autorizzazione;
- installare sui computer aziendali programmi *software* non autorizzati da NOVA;
- installare o copiare sui computer aziendali programmi *software* o opere tutelate dal diritto d'autore su un numero di apparecchi superiore rispetto al numero di licenze acquistate;
- installare o copiare sui computer aziendali opere, immagini, banche dati di cui vi sia il sospetto che siano tutelate dal diritto di autore senza averne acquisito la licenza o averne pagato i diritti;
- impiegare immagini o testi sulle quali non sono stati acquistati i diritti d'uso ove richiesto.

7.3. AREE SENSIBILI

1. Gestione del materiale didattico.
2. Utilizzo del sistema informatico.

7.4. PROTOCOLLI SPECIFICI DI PREVENZIONE

I protocolli e le procedure operative aziendali interne poste, ad oggi, a presidio del funzionamento aziendale e delle aree sensibili in relazione ai reati in materia di Violazione dei Diritti d'Autore, come sopra indicate, sono descritte nell'allegato 3 del Modello e ne formano parte integrante. Tali procedure protocolli/procedure sono consultabili sulla Rete *intranet* di NOVA nella cartella appositamente dedicata.

8. REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL' AUTORITA' GIUDIZIARIA

8.1. FATTISPECIE DI REATO

Articolo 25-decies del Decreto - *Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria*

A. Fattispecie

L'art. 377-bis c.p. è stato introdotto dall'art. 20 della legge 1 marzo 2001, n. 63 nel contesto della riforma attuativa dei principi del giusto processo sanciti dalla Legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2. Oggetto dell'incriminazione è la condotta di induzione - con le modalità tassativamente previste - a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci, non necessariamente nel contraddittorio delle parti, in quanto il criterio di identificazione del destinatario della condotta è esclusivamente la titolarità della facoltà di non rispondere.

B. Elemento soggettivo e momento consumativo

L'elemento soggettivo del reato è costituito dal dolo generico e richiede in particolare che l'agente si rappresenti che la persona da lui indotta - con i mezzi indicati nella norma - a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria, in un processo penale, aveva la facoltà di non rispondere.

Il reato si consuma quando tale persona abbia dichiarato che non intende rendere dichiarazioni ovvero abbia reso dichiarazioni mendaci.

C. Considerazioni applicative

L'unica decisione intervenuta ammette il tentativo (Cass. Pen., sez. VI, 12 luglio 2006, n. 32633).

8.2. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

Tutti i Destinatari del Modello adottano regole di comportamento conformi ai principi di seguito elencati nella gestione dei rapporti con soggetti aziendali (amministratori, revisori, membri dell'Odv, responsabili di funzione, dipendenti, consulenti, etc.) coinvolti in procedimenti giudiziari, ciò al fine di prevenire il rischio di compimento di illeciti di cui all'art 25-*decies* del Decreto.

In generale, il rispetto dei principi etici a cui si ispira il Modello impone a tutti i Destinatari a prestare una fattiva collaborazione e a rendere dichiarazioni veritiere, trasparenti e rappresentative all'Autorità Giudiziaria.

Pertanto, è fatto divieto, a carico di tutti i destinatari del Modello di:

- offrire denaro, altra utilità o anche soltanto esercitare pressione e/o qualunque forma di condizionamento a coloro che dovessero risultare indagati/imputati (o persone informate sui fatti/testimone, test) in un procedimento penale connesso a NOVA al fine di influenzarne il giudizio e/o limitarne la libertà di esprimere le proprie rappresentazioni dei fatti o di esercitare la facoltà di non rispondere accordata dalla legge, al fine di favorire gli interessi di NOVA o trarne un vantaggio per la medesima;
- di contro, ciascun Destinatario non può accettare denaro od altra utilità anche per mezzo di consulenti/professionisti di NOVA medesima.

8.3. AREE SENSIBILI

1. Rapporti con soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari.

8.4. PROTOCOLLI SPECIFICI DI PREVENZIONE

I protocolli e le procedure operative aziendali interne poste, ad oggi, a presidio del funzionamento aziendale e delle aree sensibili in relazione ai reati in materia di Induzione a non rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, come sopra indicate, sono descritte nell'allegato 3 del Modello e ne formano parte integrante. Tali protocolli/procedure sono consultabili sulla Rete *intranet* di NOVA nella cartella appositamente dedicata.

9. DELITTI CONTRO LA PERSONA COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO

L'art. 12 della legge n. 123 del 3 agosto 2007, recante *"Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia"* ha introdotto nel Decreto un nuovo art. 25-*septies* intitolato *"Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro"*.

9.1. PRINCIPI GENERALI

L'art. 9 della Legge n. 123/2007 ha introdotto nel D. Lgs. n. 231/2001 l'art. 25 septies, estendendo la responsabilità amministrativa delle Società ai reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro. Tale circostanza impone un coordinamento con l'art. 5 del decreto, che definisce il criterio oggettivo di imputazione della responsabilità dell'ente, subordinandola all'esistenza di un interesse o vantaggio per l'ente stesso.

Il D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, in attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro stabilisce, all'art. 30 comma 5, che i Modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente allo standard OHSAS 1800 si presumono idonei ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa di cui al D. Lgs. 231/2001.

Inoltre, il medesimo disposto stabilisce che i Modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL si presumono idonei ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa di cui al D. Lgs. 231/2001.

Con riferimento ai profili di rilevanza ex lege n. 123/2007, il Modello Organizzativo, per essere efficacemente attuato, dovrà utilmente essere integrato con il "sistema" degli adempimenti aziendali che scaturiscono dagli obblighi di prevenzione e protezione imposti dall'ordinamento legislativo e con le procedure interne predisposte sulla base delle esigenze di gestione della sicurezza sul lavoro.

NOVA si impegna ad adottare ogni regola di perizia, prudenza e diligenza volta a garantire il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza dei propri dipendenti sul posto di lavoro e il corretto mantenimento e l'adeguatezza alle normative degli strumenti utilizzati nello svolgimento della propria attività. Nel caso di assegnazione di appalti, NOVA richiede al fornitore incaricato adeguata documentazione comprovante il rispetto della normativa vigente.

9.2. FATTISPECIE DI REATO

La norma estende all'Ente la responsabilità per i delitti di cui all'art 589 ("**Omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro**") e 590, comma 3 ("**Lesioni personali colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro**") cod. pen.

A. Elemento oggettivo

Il bene giuridico che le disposizioni menzionate intendono tutelare è l'integrità della persona.

I delitti di cui ai menzionati artt. 589 e 590 cod. pen. Sono fattispecie "a condotta libera". Assume dunque rilevanza qualunque condotta (commissiva o omissiva) idonea a cagionare:

- la morte di una persona;
- lesioni gravi o gravissime ad una persona.

Ai sensi dell'art. 583 cod. pen. sono lesioni "gravi":

- a) quelle da cui derivi una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore a 40 giorni;
- b) quelle a cui consegua l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Ai sensi della medesima disposizione. sono lesioni personali "gravissime", quelle da cui derivi:

- a) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- b) la perdita di un senso;
- c) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà nell'uso della parola;
- d) la deformazione ovvero lo sfregio permanente del viso.

B. Elemento soggettivo

Entrambi i delitti sono "colposi", vale a dire "contro" l'intenzione del soggetto agente. Più in particolare, trattasi di ipotesi in cui l'evento delittuoso, anche se previsto, non è voluto dal soggetto agente e si verifica a causa di negligenza, imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

Ai fini di cui sopra deve intendersi:

- per "negligenza" la violazione dei canoni di diligenza media nello svolgimento di un'attività, avuto specifico riguardo alle mansioni di vigilanza in concreto gravanti sul soggetto agente;
- per "imprudenza" il comportamento contrario alla normale prudenza, intesa quale insieme di comportamenti che tutti gli uomini devono tenere, in determinate circostanze di tempo e di luogo, per evitare la lesione di diritti altrui;
- per "imperizia" l'inosservanza delle regole e delle precauzioni doverose da parte della media dei soggetti che rivestono una qualifica e sono adibiti a mansioni analoghe a quelle poste in capo al soggetto agente.

C. Momento consumativo

Il reato si consuma al verificarsi dell'evento "morte" o "lesione" per causato da violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro. Più precisamente, secondo parte della giurisprudenza, ai fini della configurazione della condotta illecita non occorre che sia integrata la violazione di norme specifiche dettate per prevenire infortuni sul lavoro, essendo sufficiente che l'evento dannoso si sia verificato a causa dell'omessa adozione delle misure e degli accorgimenti imposti al datore di lavoro dall'art. 2087 del cod. civ. ("*Tutela delle condizioni di lavoro*") ai fini della più efficace tutela dell'integrità fisica del lavoratore.

D. Considerazioni applicative

Le norme in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro hanno la funzione primaria di evitare che si verifichino eventi lesivi dell'incolumità fisica intrinsecamente connaturati all'esercizio di talune attività lavorative, anche nell'ipotesi in cui tali rischi siano conseguenti ad un'eventuale disaccortezza, imprudenza e disattenzione del lavoratore. Ne consegue che il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di approntare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili – con prudente e continua diligenza – che il dipendente faccia effettivamente uso delle medesime.

Né appare sufficiente ad escludere la responsabilità la circostanza che la parte offesa sia stata resa edotta delle norme da rispettare nell'esecuzione della prestazione lavorativa.

In tal senso, il compito del datore di lavoro appare molteplice ed articolato e va dall'istruzione dei lavoratori sui rischi di determinate attività e dalla necessità di adottare le conseguenti misure di sicurezza, alla predisposizione in concreto di tali misure e alla continua vigilanza circa il rispetto delle medesime.

Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 474-*bis*, 414-*ter*, secondo comma e 517-*bis*, secondo comma.

Ai fini dell'applicabilità della norma è richiesto che siano rispettate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale.

Il D.Lgs. 109/2012, estende poi all'Ente la responsabilità per i delitti di cui all'art 22, comma 12-bis del D. Lgs. 286/1998 ("**Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**") introducendo nel D. Lgs 231/01 il nuovo art. 25 *duodecies*.

9.3. AREE SENSIBILI

La politica generale di prevenzione di NOVA trae origine dall'applicazione, dapprima, del D. Lgs. 626/94 e, successivamente, del D. Lgs. 81/08 riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, al fine di impostare un Sistema di Prevenzione che non esaurisca il proprio scopo nell'ottemperanza agli obblighi di legge.

L'Ente programma, con cadenza annuale, nel Documento di Valutazione dei Rischi, gli interventi strutturali, organizzativi e gli acquisti necessari a migliorare la sicurezza dei lavoratori.

Dalla mappatura effettuata è emerso che le seguenti attività risultano quelle più sensibili rispetto ai Delitti contro la persona commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro previsti dal D. Lgs. 231/01:

1. Gestione dei rischi aziendali.
2. Gestione del personale.
3. Gestione dei luoghi di lavoro.

9.4. PROTOCOLLI SPECIFICI DI PREVENZIONE

I protocolli e le procedure operative aziendali interne poste, ad oggi, a presidio del funzionamento aziendale e delle aree sensibili in relazione ai reati in materia di Delitti contro la persona commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro e Impiego di cittadini il cui soggiorno è irregolare, come sopra indicate, sono descritte nell'allegato 3 del Modello e ne formano parte integrante. Tali procedure/protocolli sono consultabili sulla Rete *intranet* di NOVA nella cartella appositamente dedicata.

10. IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

Il 9 agosto 2012 è entrato in vigore il D. Lgs. 109/2012, recante disposizioni in attuazione della direttiva 2009/527CE. Tale Decreto amplia l'elenco dei reati presupposto previsti dal D. Lgs. 231/2001, comprendendo tra gli stessi anche quelli commessi dai datori di lavoro che impiegano cittadini immigrati "irregolarmente" ai sensi del D. Lgs 286/98. Il D. Lgs 231/01 è stato quindi aggiornato con l'introduzione del nuovo art. 25 *duodecies*.

10.1. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

È fatto divieto, a carico di tutti i destinatari del Modello di ricorrere a lavoratori stranieri senza permesso di soggiorno, di ricorrere a lavoro minorile, di instaurare rapporti con imprese terze che ne facciano ricorso, oppure di privilegiare, nella definizione dei contratti di appalto, gli aspetti economici a discapito della tutela dei lavoratori.

10.2. AREE SENSIBILI

Dalla mappatura effettuata è emerso che le seguenti attività risultano quelle più sensibili rispetto ai reati Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare previsti dal D. Lgs. 231/01:

- Gestione del personale (Adempimenti per la gestione amministrativa del personale, Selezione, assunzione e valutazione).
- Gestione degli acquisti di beni e opere e selezione dei fornitori.

10.3. PROTOCOLLI SPECIFICI DI PREVENZIONE

I protocolli e le procedure operative aziendali interne poste, ad oggi, a presidio del funzionamento aziendale e delle aree sensibili in relazione ai reati in materia di Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, come sopra indicate, sono descritte nell'allegato 3 del Modello e ne formano parte integrante. Tali procedure/protocolli sono consultabili sulla Rete *intranet* di NOVA nella cartella appositamente dedicata.